

COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

87020 Provincia di Cosenza

Via Municipio, 1 – tel. 0982-608010
Delegazione frazione marina – tel. 0982-608012
P. IVA/C.F.: 00263580789



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

<i>N. 44</i> <i>Data: 13-12-2025</i>	OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Guardia Piemontese ai sensi dell'art. 20 del Digs. n. 175/2016 alla data del 31.12.2024
---	--

L'Anno duemilaventicinque, addì tredici del mese dicembre, dalle ore 12:03, nella sede del municipio di Guardia Piemontese, con la presenza del Segretario Comunale, Dott. Francesco Vergara, che si incarica della redazione del presente verbale, si è riunito, convocato nei modi di legge e di regolamento, in seduta Straordinaria ed in prima convocazione il Consiglio comunale, composto dai sigg.ri:

Carlo Pisano	Presidente	Presente
Vincenzo Rocchetti	Sindaco	Presente
Marco Sconosciuto	Consigliere	Presente
Sergio Sciammarella	Consigliere	Presente
Alberto Logullo	Consigliere	Presente
Vincenzo Pando	Consigliere	Assente
Decalia Quirino	Consigliere	Presente
Catia Colella	Consigliere	Assente
Giuseppina Antonietta D'Angelis	Consigliere	Presente
Andrea Muglia	Consigliere	Presente
Francesco Carmelo Pietramala	Consigliere	Assente

Totale Presenti 8 Totale Assenti 3

Il Presidente – Carlo Pisano, constatato che è presente il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a discutere sul punto in oggetto indicato.

Pisano: Come avete notato è un solo punto che riguarda un adempimento amministrativo da compiere entro l'anno ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 175/2016.
Il parere del Revisore dei Conti è favorevole.

La discussione è aperta.

D'Angelis: Noi su questo punto non abbiamo niente da dire, abbiamo già letto proposta e parere.
Come dichiarazione di voto ci asteniamo.

Sconosciuto: chiede l'approvazione del punto con voto favorevole.

Si procede alla votazione in forma palese che registra il seguente esito:

Consiglieri presenti: 8

Consiglieri votanti: 6

Voti favorevoli: 6 – Consiglieri :(Rocchetti, Pisano, Sconosciuto, Sciammarella, Logullo e Quirino);

Contrari: 0

Astenuti: 2 – Consiglieri: (D'Angelis e Muglia)

Per l'immediata eseguibilità:

Voti favorevoli: 6 – Consiglieri :(Rocchetti, Pisano, Sconosciuto, Sciammarella, Logullo e Quirino);

Contrari: 0

Astenuti: 2 – Consiglieri: (D'Angelis e Muglia);

Si chiude la seduta alle ore 12:07

COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

87020 Provincia di Cosenza

Via Municipio, 1 – tel. 0982-608010
Delegazione frazione marina – tel. 0982-608012
P. IVA/C.F.: 00263580789



PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 45 del 11-12-2025

Oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Guardia Piemontese ai sensi dell'art. 20 del Digs. n. 175/2016 alla data del 31.12.2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 03/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 04/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 07 del 08/05/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2024, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, tale soglia è ridotta a 500.000 mila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione da adottarsi entro il 31 dicembre 2019;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che:

- le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

RICHIAMATE:

- La deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29/09/2017, con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 29/12/2023, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni detenute, con i dati relativi ai bilanci 2022 delle società partecipate;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

VISTA la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2024, come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

RITENUTO di provvedere in merito;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

Per tutto quanto in narrativa espresso che qui si intende integralmente richiamato:

- 1) Di approvare la ricognizione al 31 dicembre 2024 delle società in cui il Comune di Guardia Piemontese detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare il piano di razionalizzazione delle partecipazioni possedute dal Comune di Guardia Piemontese come previsto nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di cui si forniscono le risultanze finali:

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecip azione	Misura di razionalizzazione prevista
ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.	DIRETTA	CENTRO SERVIZI TERRITORIALI	0,14	MANTENIMENTO
CONSORZIO ASMEZ	DIRETTA	PROMUOVERE E COORDINARE I CONSORZIATI NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ELEVARE IL LIVELLO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI	0,06	MANTENIMENTO
GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLE DEL CRATI S.C. ARL.	DIRETTA	ATTUAZIONE PROGRAMMA LEADER	3,81	MANTENIMENTO
APPENNINO PAOLANO SPA – IN FALLIMENTO	DIRETTA	GESTIONE DIRETTA SERVIZI PUBBLICI MUNICIPALI	0,06	DISMISSIONE

FLAG LA PERLA DEL TIRRENO S.C.A.R.L.	DIRETTA	ATTUAZIONE PROGRAMMA LEADER	0,03	MANTENIMENTO
---	---------	--------------------------------	------	--------------

- 3) di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- 4) di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
- 5) di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato A).



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO
Ing Giuseppe CARUSO

Ing. Giuseppe Caruso

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Guardia Piemontese ai sensi dell'art. 20 del Digs. n. 175/2016 alla data del 31.12.2024

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto è espresso, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica:

PARERE Favorevole

Guardia Piemontese, 11-12-2025



Il Responsabile
Giuseppe Caruso

Ing. Giuseppe Caruso

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Guardia Piemontese ai sensi dell'art. 20 del Digs. n. 175/2016 alla data del 31.12.2024

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto è espresso, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Guardia Piemontese, 11-12-2025

12 DIC 2025



Il Responsabile
Dott.ssa Tiziana Nigro

Dott.ssa Tiziana Nigro

**COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE
(Provincia di Cosenza)**

Ufficio del Revisore Unico

Verbale N.40 del 12 dicembre 2025

Oggi 12 dicembre 2025 alle ore 20,00, presso il proprio studio professionale sito in Cosenza al Viale Sergio Cosmai nr.42, è convenuto il Revisore Unico del Comune di Guardia Piemontese (CS), Dott. Eustachio Ventura, nominato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n.14 del 07.07.2023 nonché con decorrenza dell'incarico dal 13.07.2023, per esaminare e prendere atto della proposta di Consiglio Comunale n.45 del 11.12.2025, sottoscritta e trasmessa da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Ing. Giuseppe Caruso, per il parere rilasciato circa la regolarità tecnica, nonché della Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Tiziana Nigro, per il parere rilasciato circa la regolarità contabile, con il protocollo PEC n.0017471 del 12.12.2025 ore 9:28, circa quanto sotto indicato in oggetto:

OGGETTO:

1) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA ALLA RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2024 - RILASCIO PARERE DI COMPETENZA DEL REVISORE UNICO.

Il sottoscritto revisore unico del Comune di Guardia Piemontese (CS) Dott. Eustachio Ventura,

Visto

l'articolo 239 del Testo Unico Enti Locali;

Visto

quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica

Libro dei Verbali del Revisore Unico del Comune di Guardia Piemontese (CS)

(T.U.S.P.) ed in particolare quanto disposto dagli artt. 4, 5, 20 in materia di requisiti delle partecipazioni detenute dalle Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni;

Vista

la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **“RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE AI SENSI DELL’ART.20 DEL D.LGS. N.175/2016 ALLA DATA DEL 31/12/2024”** ed i suoi quattro allegati, tutti trasmessi dalla PEC del protocollo dell’Ente, in data 12 dicembre 2025 alle ore 9:28;

Tenuto conto

di quanto prevede la Legge n.190/2014;

Visto

l'esito della ricognizione effettuata dai due Responsabili di Settore Ing. Giuseppe Caruso (Settore Tecnico) nonché Dott.ssa Tiziana Nigro (Servizio Finanziario), delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dalla proposta sopra indicata e munita:

-del prescritto modello standard di rilevazione di cui alla Deliberazione della Corte dei Conti, sez. delle Autonomie, n.19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017;

-della relazione del Responsabile del Servizio finanziario;

Preso atto che l'Ente intende **“mantenere”** le partecipazioni societarie possedute alla data del 31 dicembre 2024 e precisamente:

1. **ASMENET CALABRIA Società Consortile a responsabilità limitata, con una quota dello 0,14%**
2. **CONSORZIO ASMEZ Consorzio con sede in Napoli alla Via G. Porzio n.4, con una quota 0,06%;**
3. **G.A.L. VALLE DEL CRATI Società Consortile a responsabilità limitata, con una quota dello 3,81%;**
4. **FLAG LA PERLA DEL TIRRENO Società Consortile a responsabilità limitata, con una quota dello 0,03%;**

Libro dei Verbali del Revisore Unico del Comune di Guardia Piemontese (CS)

Preso atto che l'Ente intende intraprendere l'azione di "dismissione" della partecipazione societaria posseduta alla data del 31 dicembre 2024 e precisamente:

1. APPENNINO PAOLANO S.p.A. in stato di fallimento, con una quota dello 0,06%;

Avuta contezza, nella succitata proposta di Consiglio Comunale, che il Comune di Guardia Piemontese, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 29.12.2023 aveva proceduto ad approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute, con i dati ai bilanci 2022 delle società partecipate, senza richiedere l'obbligatorio parere allo scrivente revisore;

Considerato

che lo scrivente revisore unico dell'Ente riceveva in data 09.12.2025 PEC del Comune, recante il protocollo n.0017388, circa l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale per il giorno 13.12.2025 (in prima convocazione) e per il giorno 15.12.2025 (in seconda convocazione) con un unico punto all'ordine del giorno ovvero: **"RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS. N.175/2016 ALLA DATA DEL 31/12/2024"**, senza richiedere il parere obbligatorio all'organo di revisione;

Tenuto conto

che si è ricevuta tutta la documentazione completa con PEC del 12.12.2025 ore 9:28, recante il protocollo n.0017471 e lo scrivente revisore unico si è attivato entro la fine della giornata per fornire il prescritto parere di legge allo scopo di consentire lo svolgimento del Consiglio Comunale del 13.12.2025 in prima convocazione, rispettando sino in fondo il principio della "collaborazione" tra revisore dei conti e Consiglio Comunale quale obbligo normativo, regolato dal TUEL all'articolo 239;

Valutato

che la partecipazione detenuta nella società APPENNINO PAOLANO S.p.A. afferisce un soggetto giuridico in stato di

Libro dei Verbali del Revisore Unico del Comune di Guardia Piemontese (CS)

procedura concorsuale (fallimento) e che ad oggi è stato stabilito con apposito decreto di chiusura, datato 03.06.2025, emesso dal Tribunale di Paola (CS), qui allegato, al fine di formarne parte integrante e sostanziale del presente atto, considerato che lo scrivente professionista rivestiva la qualifica di creditore privilegiato nella medesima procedura concorsuale e, pertanto, occorre procedere con le azioni previste dal TUEL circa l'eliminazione della partecipazione con apposita misura di razionalizzazione della "dismissione" per il suo valore nominale versato nel capitale sociale;

Considerato

che l'Ente motiva il mantenimento delle sopra richiamate partecipazioni nonché la dismissione della partecipazione nella società APPENNINO PAOLANO S.p.A. in fallimento – per i motivi rafforzati dall'allegato decreto di chiusura della procedura concorsuale da parte del Tribunale di Paola (CS), sussistendo i presupposti di legge;

Valutato

quanto indicato alla terza pagina della proposta di Consiglio Comunale circa un sicuro refuso al punto 2) circa la citazione del Comune di Piane Crati anziché Comune di Guardia Piemontese relativamente a quanto previsto nella relazione tecnica, allegato A;

Visto

il parere conforme del Responsabile del Servizio Tecnico nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto

il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato col D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e successive modificazioni;

Visto

lo Statuto comunale;

Visto

il Regolamento comunale di contabilità;

Esprime

PARERE FAVOREVOLE in merito all'adozione della delibera avente ad oggetto "**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE**

Libro dei Verbali del Revisore Unico del Comune di Guardia Piemontese (CS)

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE AI SENSI DELL'ART.20 DEL D.LGS. N.175/2016 ALLA DATA DEL 31/12/2024, invitando l'Ente e gli uffici a dar corso agli adempimenti in essa contenuti, nonché

Invita l'Ente

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle relative spese;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio comunale, attuando le opportune scelte qualora emergessero diseconomie durante la gestione;
- a trasmettere le risultanze alla Corte dei Conti in ossequio all'articolo 20, comma 3 del TUSP.

Il revisore unico trasmette tramite PEC al protocollo dell'Ente il presente verbale, composto di n.5 (cinque) pagine, affinché il medesimo venga trasferito al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, all'Assessore al Bilancio, al Segretario Generale, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico nonché al Responsabile del Servizio Finanziario.

La riunione si conclude alle ore 22,00 previa redazione del presente verbale.

IL REVISORE UNICO
Dott. Eustachio Ventura

Allegato A)



COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

PROVINCIA DI COSENZA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**

(art. 20, c. 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
4. CONCLUSIONI

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);

- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato 1 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione
ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.	DIRETTA	CENTRO SERVIZI TERRITORIALI	0,14
CONSORZIO ASMEZ	DIRETTA	PROMUOVERE E COORDINARE I CONSORZIATI NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ELEVARE IL LIVELLO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI	0,06

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLE DEL CRATI S.C. ARL.	DIRETTA	ATTUAZIONE PROGRAMMA LEADER	3,81
APPENNINO PAOLANO SPA – IN FALLIMENTO	DIRETTA	GESTIONE DIRETTA SERVIZI PUBBLICI MUNICIPALI	0,06
FLAG LA PERLA DEL TIRRENO S.C.A.R.L.	DIRETTA	ATTUAZIONE PROGRAMMA LEADER	0,03

4. CONCLUSIONI

La ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione alla data del 31/12/2024 ma si confermano le scelte effettuate in sede di revisione straordinaria, adottate con deliberazione Consiglio comunale n. 28 del 29/09/2017, per il numero residuale di società partecipate.

GUARDIA PIEMONTESE, li 11/12/2025

Il Responsabile del Settore Tecnico



Ing. Giuseppe Caruso

Giuseppe Caruso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il vigente Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;

Visto il T.U.E.L.;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso sulla proposta oggetto di approvazione, ai sensi dell'art. 49, dal Responsabile del Servizio competente e artt. 147-bis e 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Votazione:

Voti favorevoli: 6 – Consiglieri :(Rocchetti, Pisano, Sconosciuto, Sciammarella, Logullo e Quirino);

Contrari: 0

Astenuti: 2 – Consiglieri: (D'Angelis e Muglia)

Consiglieri Presenti n. 8

Consiglieri Votanti n. 6

DELIBERA

di APPROVARE la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per esserne parte integrante e sostanziale.

E con apposita identica votazione

DELIBERA

di RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 e 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
Carlo Pisano



Il Segretario Comunale
Francesco Dott. Vergara



Francesco Vergara
26.01.2026 09:27:29
GMT+01:00

IL SEGRETARIO COMUNALE

- VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 per come modificato e integrato;
- VISTO, in particolare, il Titolo VI - Capo 1° "Controllo sugli atti";
- VISTI gli atti d'Ufficio

DISPONE

Che la presente deliberazione

- VENGA PUBBLICATA mediante affissione sull'Albo Pretorio on line per n. 15 giorni consecutivi (art. 124-comma 2 D.Lgs. N. 267/2000)

ATTESTA

che la stessa deliberazione

E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
(art. 134- comma 4 D.Lgs. n°. 267/2000)



Dott. Francesco Vergara



Francesco Vergara
26.01.2026
09:27:29
GMT+01:00

26 GEN 2026

Publicata sull'Albo Pretorio on-line in data
(art. 32 c. 1 legge n. 69/2009)

con il n.

**IL RESPONSABILE
del SETTORE AMMINISTRATIVO**

Giovanna Oliverio
GIOVANNA
OLIVERIO
Ingegnere



26.01.2026
10:28:02
UTC